

# VOTARE **SI** IL 22 E 23 MARZO È INDISPENSABILE PER CONFERMARE LA RIFORMA E ANDARE AVANTI CON LA GIUSTIZIA GIUSTA

COMIZIO CONCLUSIVO:  
UNA RIFORMA CHE FA GIUSTIZIA

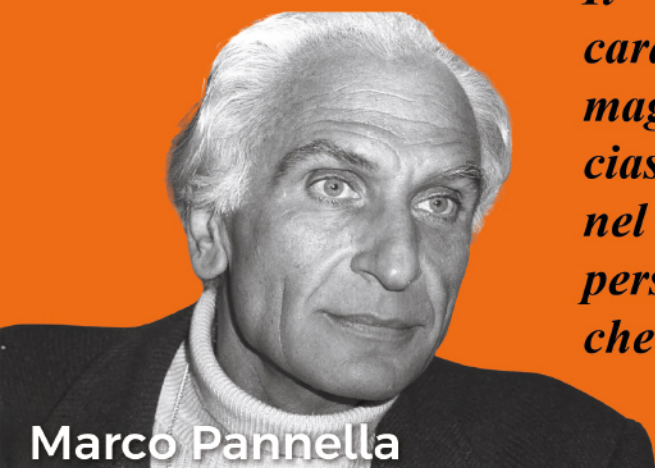
**Venerdì 20 Marzo**  
ore 19:30

**Piazza Martiri  
della Libertà**

**TERAMO**

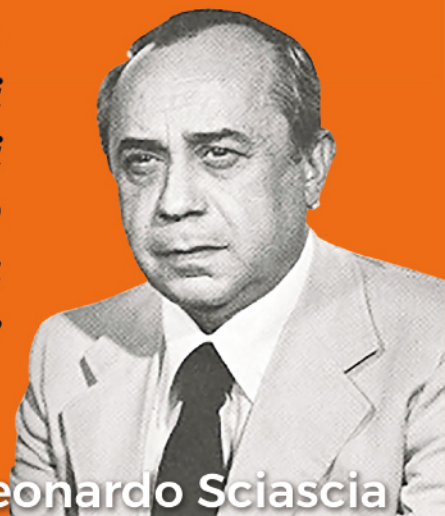


Enzo Tortora



Marco Pannella

*Il voto al referendum  
caratterizza il momento di  
maggior democrazia, in cui  
ciascun cittadino è sovrano  
nel decidere in prima  
persona quale sia la legge  
che il popolo approva.*



Leonardo Sciascia

Intervengono

Paolo Gatti, Nino Pace, Valeria Misticoni, Dante D'Elpidio, Jenni Mattioli,  
Emiliano Di Matteo, Bruno Valentini, Ariberto Grifoni, Berardo Rabbuffo,  
Stefano Matteucci, Marilena Rossi, Paolo Tancredi

*La legge di revisione costituzionale su cui ciascun elettore si esprimerà nel seggio elettorale il 22 e 23 marzo 2026 è il coerente sviluppo sia del codice di procedura penale rinnovato nel 1988-89 detto "Codice Vassalli", sia dell'articolo 111 della Costituzione come riformato nel 1999, col governo D'Alema, Dini, Diliberto.*

*Art. 111 - La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.*

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

#### IL TESTO DA APPROVARE

*Interessati dalle importanti modifiche, su cui votiamo il 22 e 23 marzo, sono essenzialmente gli articoli 104 e 105 della Costituzione. Altre variazioni apportate dalla legge di riforma riguardano gli articoli 87, 102, 106, 107 e 110, tutti riportati qui di seguito.*

*Più in dettaglio, le modifiche costituzionali da approvare con il Sì referendario sono, a seguire, scritte in grassetto; quando sostituito, il testo è quello barrato.*

*Art. 87 - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.*

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura **giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.**

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

*Art. 101 - La giustizia è amministrata in nome del popolo.*

*I giudici sono soggetti soltanto alla legge.*

*Art. 102 - La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, **le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.***

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

*Art. 103 - Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.*

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

*Art. 104 - ~~La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.~~*

**La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.**

~~Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.~~

**Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.**

**Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.**

**Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.**

**Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.**

**Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.**

**Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.**

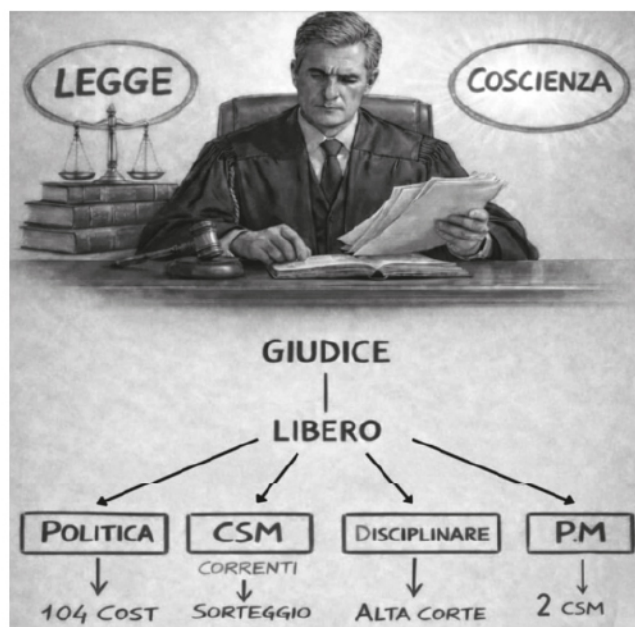
**Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.**

**I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.**

**I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.**

**Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.**

**I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.**



*Art. 105 - Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.*

**Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.**

**La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.**

**L'Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.**

**L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.**

**I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato.**

**L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.**

**Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.**

**La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.**

*Art. 106 - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.*

**La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.**

**Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori**

ordinari di università in materie giuridiche, **magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni** e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

**Art. 107** - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del **Consiglio del rispettivo Consiglio superiore della magistratura**, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

**Art. 108** - Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

**Art. 109** - L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

**Art. 110** - Ferme le competenze del **Consiglio di ciascun Consiglio superiore della magistratura**, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

## IL CONTESTO

I più accaniti detrattori di questa riforma del 'pianeta giustizia' non considerano opportuna la liberazione del giudice dalla sottomissione ai 4 (quattro) capicorrente dell'attuale unico Csm lottizzato. Oltre a fregarsene della giusta indipendenza per ciascuno dei diecimila magistrati italiani, spinge sul No "da caserma" il magistrato che vuol conservare il privilegio dell'eccezione: unico professionista, funzionario statale irresponsabile anche per errori inescusabili commessi con dolo o colpa grave.

Dal 2017 al 2025 le persone risarcite per ingiusta detenzione sono state 6.485. Il costo per lo Stato, e di conseguenza per i cittadini, è stato di 278 milioni e 600 mila euro.

Dal 2017 al 2025 le azioni disciplinari per negligenza o colpa grave dei magistrati sono state 93. Ben 49

sono state archiviate con un non doversi procedere; altre 29 si sono concluse con assoluzione; 9 le censure; un solo trasferimento di sede; 5 ancora in corso.

## LA VERITÀ

La riforma costituzionale prevede che siano separati i percorsi professionali di:

- magistrati pubblici ministeri (chi svolge le indagini, chiede il rinvio a giudizio e rappresenta l'accusa);
- magistrati giudici (chi presiede il processo e scrive la sentenza).

Finora il sistema della giustizia italiana ha consentito il passaggio dei magistrati dalla funzione inquirente a quella giudicante, e viceversa.

A questa confusione, in cui razzolano le correnti dell'associazione nazionale magistrati messe in evidenza dallo "scandalo Palamara" esploso pubblicamente nel maggio 2019, non è stato posto argine, nonostante l'intervento al Csm straordinario il successivo 21 giugno del presidente della repubblica, Mattarella. Già in precedenza avevano espresso rilievi e critiche importanti sul "sistema" sia Pertini che Cossiga, seguiti da Scalfaro, Ciampi e anche da Napolitano che criticò il 25 settembre 2014 al Csm gli "estenuanti impropri

negoziati nella ricerca di compromessi e malsani bilanciamenti tra correnti" e insistette il 22 dicembre successivo a biasimare le correnti del Csm tese alla "mera difesa di istanze corporative": tutti richiami inascoltati a fronte di una crisi della giustizia che si esprime dal primo anello, il Csm, all'ultimo della catena, le carceri.

La riforma costituzionale è da sostenere col Sì anche per l'importanza del nuovo Art. 105 che prevede la formazione dell'alta corte disciplinare per tutti i magistrati. Depone favorevolmente anche un significativo particolare: il nuovo testo corregge il termine a senso unico "promozioni" di spettanza al vecchio Csm lottizzato, sostituendolo con un'altra terminologia. "Le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati", lasciano sperare che abbia termine il ripetersi di casi obbrobriosi come le promozioni attribuite ai magistrati che arrestarono ingiustamente e in base a false accuse di pentiti condannarono a dieci anni di carcere Enzo Tortora.



**Beniamino Zuncheddu, 33 anni in carcere da innocente, abbandonato dallo Stato davanti al carcere con tre buste di plastica.**